

DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013
310/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER
L'ANNO TERMICO DELLO STOCCAGGIO 2013 – 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 9 maggio 2001;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012;
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato);
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, come successivamente integrata e modificata;

- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG);
- la segnalazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la relazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 56/2012/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/ R/gas;
- la segnalazione dell'Autorità 11 ottobre 2012, 461/2012/I/com;
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/gas
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2013, 159/2013/ R/gas (di seguito: deliberazione 159/2013/R/gas);
- il documento per la consultazione 76/2013/ R/gas;
- il documento per la consultazione 22 maggio 2013, 218/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 218/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 intesta all'Autorità il compito di fissare le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- con la deliberazione 119/05, l'Autorità ha disciplinato le garanzie per il libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio;
- con la deliberazione 92/2013/R/gas, l'Autorità ha disciplinato, ai sensi del decreto stoccaggio di modulazione, le procedure di asta competitiva, effettuate dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico dello stoccaggio 2013/2014;
- in esito alle procedure di conferimento delle capacità effettuate da Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit) prima dell'avvio dell'anno termico di stoccaggio, la quasi totalità delle capacità di stoccaggio per il servizio uniforme è risultata non conferita;
- pertanto con la deliberazione 159/2013/R/gas, l'Autorità ha emanato indirizzi alla Stogit ai fini di perseguire il completo conferimento delle capacità di stoccaggio;
- in base agli indirizzi espressi con la deliberazione 159/2013/R/gas, Stogit ha condotto ulteriori procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio nei mesi di aprile, maggio e giugno 2013 che hanno previsto la definizione di corrispettivi di capacità per le capacità eventualmente conferite determinati in esito alle medesime procedure, definendo un prezzo base d'asta nullo;
- nell'ambito delle procedure di cui al precedente punto è stata conferita solo una quota ridotta della capacità disponibile;

- il parziale conferimento delle capacità di stoccaggio appare derivare dall'attuale situazione del mercato del gas naturale caratterizzato da limitati differenziali di prezzo tra estate e inverno, che possono condurre gli operatori a ritenere non conveniente acquisire la disponibilità del servizio di stoccaggio, ancorché ridotto delle componenti tariffarie relative alla capacità di spazio, iniezione ed erogazione, dati i costi comunque connessi all'immobilizzazione del gas in stoccaggio e alla gestione dello stoccaggio stesso (costi di trasporto e di movimentazione del gas);
- tuttavia, una valutazione circa la convenienza di immettere gas in stoccaggio che si basi solo sui differenziali attesi dei prezzi trascura gli effetti sui medesimi prezzi derivanti dalla possibilità di tensioni nel bilanciamento della domanda del gas nel prossimo periodo invernale connesse, oltre che alla riduzione dei quantitativi di gas in stoccaggio sia in Italia che a livello europeo:
 - a) alle dinamiche in atto nel mercato dell'approvvigionamento dalle quali emerge una contrazione, potenzialmente anche significativa, delle disponibilità di gas per l'immissione sia a seguito delle rinegoziazioni, concluse e in corso, delle clausole di volume dei contratti di importazione che per effetto del contesto del mercato del gnl che prefigura un ridotto utilizzo dei terminali nazionali;
 - b) alla definizione di quantitativi massimi giornalieri di gas che possono essere erogati dagli stoccaggi in ciascun mese della fase di erogazione, come previsto dalla riforma dei servizi di stoccaggio di cui al decreto stoccaggio di modulazione;
- peraltro, il quadro delineato evidenzia l'esigenza di una scrupolosa gestione delle movimentazioni dagli stoccaggi affinché i quantitativi erogati si mantengano all'interno dei limiti richiamati alla precedente lettera b);
- a tale riguardo, rilevano gli interventi dell'Autorità che:
 - c) con la deliberazione 538/2012/R/gas, ha previsto l'introduzione di una sessione giornaliera del bilanciamento di merito economico nella quale il responsabile del bilanciamento possa approvvigionarsi delle risorse alternative all'utilizzo degli stoccaggi per mantenere le movimentazioni degli stessi nell'ambito delle prestazioni disponibili agli utenti;
 - d) con il documento per la consultazione 218/2013/R/gas, ha prospettato le modifiche alla disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento nel caso in cui il responsabile del bilanciamento si attivi nell'ambito della sessione di cui alla precedente lettera c);
- l'assetto, illustrato nel documento per la consultazione 218/2013/R/gas, implica che nei casi in cui le risorse alternative allo stoccaggio disponibili al responsabile del bilanciamento o da questi approvvigionate nell'ambito della predetta sessione non siano sufficienti a soddisfarne la richiesta e a mantenere, anche nel periodo iniziale della fase di erogazione, il ricorso alle risorse di stoccaggio nei limiti previsti, si applichi un prezzo di sbilanciamento definito in via amministrativa; tale prezzo ai sensi dell'articolo 5.6 lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11 è attualmente pari a 23 €/GJ;
- nell'ambito dell'intervento, di cui al documento per la consultazione 218/2013/R/gas, saranno altresì definite eventuali disposizioni transitorie applicabili ove la nuova sessione del bilanciamento non fosse disponibile dall'1 novembre 2013, al fine di precisare le modalità di applicazione del corrispettivo

di sbilanciamento di cui all'articolo 5.6 lettera a), della deliberazione ARG/gas 45/11, nei casi in cui risultasse un'erogazione dagli stoccaggi superiore ai limiti previsti dal decreto stoccaggio di modulazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il progredire della campagna di iniezione si riducono i quantitativi di gas che possono essere immessi negli stoccaggi entro il termine della medesima campagna e conseguentemente anche le capacità di spazio che l'impresa di stoccaggio può rendere disponibili per il conferimento;
- l'andamento dei consumi, in particolare per uso residenziale e riscaldamento, raggiungendo i suoi maggiori livelli nei mesi centrali della fase di erogazione degli stoccaggi, evidenzia l'opportunità che le capacità di spazio di stoccaggio che risultano ancora conferibili siano rese disponibili nell'ambito di un servizio che preveda la possibilità di erogare i quantitativi precedentemente immessi limitatamente ai mesi centrali della fase di erogazione;
- il servizio di stoccaggio prefigurato al punto precedente oltre ad essere funzionale a perseguire condizioni di maggiore sicurezza nella copertura della domanda invernale, consente di ottimizzare il rapporto tra quantitativo di gas da immettere in stoccaggio rispetto alla prestazione di erogazione aggiuntiva nel periodo centrale dell'inverno con vantaggi in termini di costo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in base alla deliberazione 297/2012/R/gas:
 - e) la capacità di trasporto presso i punti interconnessi con gli stoccaggi è conferita all'impresa di stoccaggio per quanto funzionale all'erogazione del servizio di stoccaggio ai propri utenti;
 - f) l'impresa di stoccaggio applica ai propri utenti un corrispettivo a copertura dei costi di trasporto determinato in funzione delle prestazioni associate alle capacità di stoccaggio di cui dispongono;
- l'introduzione di un servizio di stoccaggio, quale quello sopra prefigurato caratterizzato da prestazioni di iniezione ed erogazione disponibili solo in una parte delle relative fasi dello stoccaggio, richiede la definizione delle quote di costo delle capacità di trasporto da recuperare presso i suoi utenti integrando le attuali disposizioni in materia di corrispettivi di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi che, posto che i servizi di stoccaggio sono conferiti su base annuale, prevedono la definizione di corrispettivi per la capacità di trasporto unicamente su base annuale;
- peraltro, l'attuale regolazione dei servizi di stoccaggio e trasporto prevede la copertura dei ricavi riconosciuti alle imprese di stoccaggio e di trasporto e da queste non riscossi in conseguenza del parziale conferimento delle capacità; conseguentemente, il sistema del gas naturale sostiene gli oneri connessi alla capacità di stoccaggio e di trasporto non conferita ancorché non benefici dei vantaggi, in termini di sicurezza e di economicità delle forniture nel periodo invernale, derivanti dall'utilizzo degli stoccaggi;
- quanto sopra evidenzia l'opportunità di procedere al conferimento delle capacità di stoccaggio ancora disponibili anche se i corrispettivi applicati agli utenti

risultassero inferiori alla tariffa stabilita per la capacità di trasporto e stoccaggio, affinché:

- g) possano essere recuperati, almeno parzialmente, i costi della disponibilità della capacità di stoccaggio e della capacità di trasporto che altrimenti graverebbero sul sistema;
- h) il sistema possa beneficiare dei vantaggi, in termini di sicurezza, liquidità ed economicità del mercato del gas nel periodo invernale connessi con il conferimento delle capacità di stoccaggio ancora disponibili.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire disposizioni per il conferimento delle capacità di stoccaggio ancora disponibili alla società Stogit prevedendo che esse siano offerte per servizi di stoccaggio infrannuali caratterizzati da:
 - i) disponibilità di prestazioni di erogazione limitatamente al periodo centrale della fase di erogazione caratterizzato da maggiori consumi;
 - j) l'applicazione di corrispettivi a copertura dei costi di trasporto determinati moltiplicando la massima prestazione di erogazione e di iniezione disponibile all'utente per i corrispettivi annui di capacità di uscita e di entrata presso gli stoccaggi riproporzionati rispettivamente in funzione dei periodi di disponibilità delle prestazioni di iniezione ed erogazione;
 - k) procedure di conferimento definite sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 92/2013/R/gas per il servizio uniforme prevedendo l'applicazione di corrispettivi di capacità di spazio, erogazione ed iniezione determinati in esito alle medesime procedure e la definizione di un prezzo di riserva pari a zero;
- l'intervento, di cui al precedente alinea, assume carattere di urgenza e indifferibilità, in ragione dell'avvenuto approssimarsi del termine del ciclo di iniezione dell'anno termico di stoccaggio 2013/2014

DELIBERA

1. di prevedere che la società Stogit offra le capacità di stoccaggio ancora disponibili per il riempimento nella corrente fase di iniezione per servizi di stoccaggio infrannuali che prevedono:
 - a) la disponibilità di prestazioni di erogazione limitatamente al periodo centrale della fase di erogazione caratterizzato da maggiori consumi;
 - b) l'applicazione di corrispettivi a copertura dei costi di trasporto determinati moltiplicando:
 - la massima prestazione di iniezione disponibile all'utente per il corrispettivo annuo di capacità nei punti di uscita interconnessi con lo stoccaggio riproporzionato sulla base del periodo che intercorre fra la decorrenza del servizio e il termine della fase di iniezione;
 - la massima prestazione di erogazione disponibile all'utente per il corrispettivo annuo di capacità nei punti di entrata interconnessi con lo

- stoccaggio riproporzionato sulla base del periodo di disponibilità della prestazione di erogazione connessa allo specifico servizio;
2. di prevedere che Stogit conferisca le capacità disponibili per i servizi di cui al precedente punto sulla base di procedure conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione 92/2013/R/gas per il servizio di stoccaggio uniforme, per quanto applicabili, integrati prevedendo:
 - a) l'applicazione di corrispettivi di capacità di spazio, erogazione ed iniezione determinati in esito alle medesime procedure;
 - b) la definizione di un prezzo di riserva pari a zero;
 3. di prevedere che Stogit pubblichi sul proprio sito internet le procedure di conferimento delle capacità disponibili per i servizi di cui al punto 1 nonché le condizioni di erogazione dei medesimi servizi ivi incluse le modalità di determinazione delle prestazioni e dei profili di utilizzo ad esso associati e dei corrispettivi di cui al comma 15.6, della deliberazione 119/05;
 4. di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) al Ministero dello Sviluppo Economico;
 - b) alla società Stogit S.p.A;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni